



**CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA**

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA CAMERALE**

Accorpamento delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ex art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 219/2016 e art. 6 del D.M. 16/02/2018 – Approvazione progetto di fusione per incorporazione “semplificata”

GIUNTA CAMERALE	
RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2026	
PRESENTI	
Presidente: Gian Domenico Auricchio	
Componenti di Giunta: Davide Bisi, Lorenzo Capelli, Laura Guglia, Fabio Mantovani, Marcello Parma (videocollegamento), Aldo Poli	
Revisori dei Conti: Dott.ssa Anna Botta (videocollegamento), Dott.ssa Carmela Cucca (videocollegamento)	
Assolve le funzioni di Segretario: Dott. Marco Zanini, Segretario Generale	
Assiste il Dott. Enrico Ciabatti, Vice Segretario Generale sede di Pavia	
Assistono il Segretario Generale: Daniela Foroni, Giovanni Gaiardi (videocollegamento), Daniela Tantardini (videocollegamento), Elena Maggi (videocollegamento), Ufficio Segreteria Generale e Giuseppe Bresciani, Ufficio Transizione al Digitale	
ASSENTI	
Componenti di Giunta: Alberto Cazzani	
Revisori dei Conti: Dott. Antonio Pera	
Presenti:	7
Votanti:	7
Favorevoli:	7
Contrari:	/
Astenuti:	/



LA GIUNTA

- VISTI
 - il D Lgs n. 219/2016 art. 3, comma 2 "*.. b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. ..*";
 - il D.M. Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 16/02/2018, art. 6: "*... Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. ...*";
- PRESO ATTO che le attuali disposizioni normative prevedono che la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, avendo tre Aziende Speciali istituite dalle tre preesistenti Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e che svolgono attività simili che possono essere realizzate in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda, deve pertanto pervenire a un loro accorpamento;
- CONSIDERATO che le tre Aziende Speciali in oggetto sono:
 - Servimpresa (Cremona), costituita con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Cremona n. 184 del 16/05/1994;
 - PromolImpresa-Borsa Merci (Mantova), con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Mantova n. 52 del 15/02/1993 (e successive deliberazioni di Giunta n. 421 del 29/11/1993, n. 45 del 26/04/2012 e n. 92 del 19/07/2012) venne costituita l'Azienda Speciale camerale, denominata PRO.FOR.MA poi diventata PROMOIMPRESA - BORSA MERCI;



- Paviasviluppo (Pavia), con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Pavia n. 87 del 22/9/2008 fu costituita l'Azienda Speciale camerale, denominata PAVIASVILUPPO, a seguito di unificazione delle attività delle Aziende Speciali PAVIAMOSTRE (delibera n. 682 del 24/10/1985) e PAVIAFORM (delibera n. 382 del 14/7/1989);
- RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 - la propria deliberazione n. 4, riunione del 30/01/2025, "Accorpamento delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), PromolImpresa Borsa Merci (Mantova), Paviasviluppo (Pavia) - Approvazione atto di indirizzo", con cui sono state indicate al Segretario Generale alcune linee di indirizzo da seguire nell'iter di fusione delle tre aziende;
 - la deliberazione del Consiglio Camerale n. 32, riunione del 17/12/2025, con la quale è stata costituita la Commissione consiliare per la redazione dello Statuto della costituenda Azienda Speciale unica della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia;
 - la propria deliberazione n. 44, riunione del 20/04/2026, "Fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), PromolImpresa Borsa Merci (Mantova), Paviasviluppo (Pavia) – Determinazioni;nonché il testo di proposta di Statuto della nuova Azienda speciale, licenziato dalla richiamata Commissione in data 28/01/2026, illustrato alla Giunta nel corso della seduta del 30/01/2026;
- VALUTATO che la procedura di accorpamento da adottare deve tenere conto della peculiare natura delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio;
- VISTA la Legge n. 580/1993 all'art. 2, comma 5, che dispone: "*Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.*";



- CONSIDERATO che
 - l'accorpamento delle tre Aziende Speciali avverrà tramite un'operazione di fusione per incorporazione;
 - le norme che disciplinano la fusione sotto il profilo civilistico sono contenute negli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile. Esse sono sostanzialmente rivolte a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e più precisamente gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti. Nel caso in oggetto tali categorie di soggetti e i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nelle Aziende Speciali camerale;
 - nel caso in specie può trovare applicazione, per ragioni sistematiche e di analogie, la cosiddetta "procedura semplificata", regolata dall'art. 2505 c.c., il quale pur disciplinante l'"Incorporazione di società interamente possedute" in senso lato è applicabile per enti aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, anche se questa non partecipa all'operazione stessa;
- VALUTATO, in considerazione della natura e tipologia di soggetti coinvolti e in conseguenza dell'applicabilità alla fattispecie concreta della procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c., di non dover applicare le seguenti disposizioni:
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 3): il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 4): le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 5): la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 7): il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 8): i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;



- art. 2501-quinquies: Relazione dell'Organo amministrativo (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.);
- art. 2501-sexies: Relazione degli esperti (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.).

in quanto, non partecipando all'operazione società con capitale rappresentato da azioni, si può applicare la semplificazione prevista dall'art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall'art. 2503, comma 1, c.c.;

- VALUTATO opportuno altresì
 - rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.;
 - rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c.;
 - rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c.;
- CONSIDERATO che le fasi della procedura di fusione per incorporazione "semplificata" da realizzarsi al caso in specie, prevedono:
 - approvazione con determinazione dell'organo preposto da parte delle tre Aziende Speciali del Progetto di Fusione per incorporazione;
 - approvazione con deliberazione della Giunta camerale degli atti di approvazione e del Progetto di Fusione deliberati dalle tre Aziende Speciali;
 - pubblicazione sul sito istituzionale della Camera e sui siti delle tre Aziende Speciali della suddetta deliberazione riguardante il Progetto di Fusione e relativi allegati per almeno 30 giorni, per dare modo ai creditori di opporsi all'operazione ai sensi dell'art. 2503 c.c.;



- approvazione con deliberazione della Giunta Camerale dell'Atto di Fusione per incorporazione e delle modifiche statutarie;
- pubblicazione sul sito istituzionale della Camera e sui siti delle tre Aziende Speciali della suddetta deliberazione riguardante l'Atto di Fusione e relativi allegati per dare pubblicità all'operazione, con indicazione del termine di efficacia dell'operazione di fusione;
- adempimenti consequenziale nel Repertorio Economico Amministrativo delle tre Aziende Speciali;
- CONSIDERATO che
 - alla fusione verrà data efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo rispetto alla data di approvazione dell'Atto di Fusione da parte della Giunta e che questa rappresenterà il momento di perfezionamento dell'operazione;
 - l'Atto di Fusione, come detto, verrà pubblicato nell'Albo on line della Camera e nei siti delle Aziende speciali;
- VISTI i provvedimenti di approvazione e i Progetti di Fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Servimpresa di Cremona e PromolImpresa–Borsa Merci di Mantova in Paviaviluppo di Pavia e relativi allegati, deliberati dalle singole Aziende, di cui ai seguenti allegati, parte integrante della presente deliberazione:
 - Azienda Speciale Servimpresa di Cremona, Determinazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 15/05/2026 (Allegato A);
 - Azienda Speciale PromolImpresa–Borsa Merci di Mantova, Determinazione d'urgenza del Presidente n. 15 del 15/05/2026 (Allegato B);
 - Azienda Speciale Paviaviluppo di Pavia, Determinazione d'urgenza del Presidente n. 9 del 15/05/2026 (Allegato C);
- VISTA la proposta di dotazione organica conseguente all'operazione di fusione per incorporazione inserita all'interno del Progetto di Fusione nella sezione dedicata al Personale;
- RITENUTO, in considerazione del più ampio territorio di operatività dell'Azienda pavese di dover ridenominare l'ente incorporante da "Paviaviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia" in "CMP



Sviluppoimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia”, modificando la denominazione assunta con la propria deliberazione n. 44 approvata nella riunione del 20/04/2026 “Fusione per incorporazione delle Aziende Speciali Servimpresa (Cremona), PromolImpresa Borsa Merci (Mantova), Paviaviluppo (Pavia) – Determinazioni”;

- RICHIAMATA la Legge n. 580/1993, all’art. 14, comma 5, lettera b) e lo Statuto della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia all’art. 18, comma 1, lettera p), che dispongono la competenza della Giunta camerale in materia di costituzione di Aziende Speciali, da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l’atto pubblico necessario per la loro istituzione;
- RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di procedere speditamente alla costituzione della nuova Azienda Speciale e dei tempi ristretti per l’approvazione dell’“Atto di Fusione”, dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;
- RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica 2026 della Camera di Commercio, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 26, riunione del 10 novembre 2025, che nell’ambito dell’analisi del contesto esterno, cita espressamente che le Aziende Speciali camerali saranno coinvolte in un processo di accorpamento entro la scadenza del primo mandato dell’attuale Consiglio;

A voti unanimi

DELIBERA

- a) di approvare i Progetti di Fusione per incorporazione, nella forma semplificata, e relativi allegati, deliberati dai singoli Enti:
- Azienda Speciale Servimpresa di Cremona, Determinazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 15/05/2026 (Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
 - Azienda Speciale PromImpresa–Borsa Merci di Mantova, Determinazione d’urgenza del Presidente n. 15 del 15/05/2026 (Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);



- Azienda Speciale Paviaviluppo di Pavia, Determinazione d'urgenza del Presidente n. 9 del 15/05/2026 (Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
- b) di approvare la modifica della denominazione della nuova Azienda Speciale da "Paviaviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia" in "CMP Sviluppoimpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia";
- c) di approvare la proposta di dotazione organica conseguente all'operazione di fusione per incorporazione inserita all'interno del Progetto di Fusione nella sezione dedicata al Personale;
- d) di non applicare le seguenti disposizioni normative:
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 3): il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 4): le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 5): la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 7): il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
 - art. 2501-ter, comma 1, numero 8): i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;
 - art. 2501-quinquies: Relazione dell'Organo amministrativo (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.);
 - art. 2501-sexies: Relazione degli esperti (per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c.);
- e) di applicare la semplificazione prevista dall'art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall'art. 2503, comma 1,



- c.c. in quanto, non partecipano all'operazione società con capitale rappresentato da azioni;
- f) di rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito istituzionale del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.;
 - g) di rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c.;
 - h) di rinunciare al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c.;
 - i) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera della presente deliberazione con i Progetti di Fusione per almeno 30 giorni, al fine di quanto previsto dall'art. 2503 c.c.;
 - j) di trasmettere la presente deliberazione alle tre Aziende speciali, perché provvedano ai medesimi adempimenti di pubblicità del Progetto di Fusione sui rispettivi siti;
 - k) di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Marco Zanini)

IL PRESIDENTE
(dott. Gian Domenico Auricchio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.